



Direzione Pubblicità  
Ingannevole e Comparativa

00198 *Procedimento* Principio Registro:Partenza  
Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 00853211

Proc. **PI/6348**

ADUC-Ass. per i  
Diritti degli utenti e consumatori  
Via Cavour, 68  
50129 Firenze

OGGETTO: **comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo* e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; **procedura relativa alla sospensione provvisoria** del messaggio pubblicitario (istanza avanzata dal segnalante ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284).

#### **A. RICHIESTE DI INTERVENTO**

Si informa che, con richiesta di intervento pervenuta in data 3 agosto 2007, integrata in data 3 settembre 2007 e in data 13 settembre 2007, mediante l'acquisizione della copia dei messaggi pubblicitari e l'identificazione del committente degli stessi, nonché con successive segnalazioni pervenute rispettivamente in data 9 agosto 2007 e in data 13 settembre 2007, integrate, infine, in data 14 settembre 2007 con l'individuazione del committente dei messaggi segnalati, due consumatori e l'associazione di consumatori ADUC- Associazione per i diritti degli utenti e consumatori hanno segnalato la presunta ingannevolezza di un programma televisivo, diffuso sull'emittente "Canale Italia", i giorni 1° agosto 2007 alle ore 9:30 circa e 28 agosto 2007 tra le ore 12:00 e le 12:20, circa, nonché sull'emittente locale IES TV trasmesso il giorno 6 agosto 2007, alle ore 11:38 dalle società polacca P.B.U. Natmar SP z.o.o. e dalle società Consulform s.r.l. nonché dal società C.S.C.-Credits' Security Consultants s.r.l., relativo a un concorso a premi intitolato

“Quizz...one”, previo contatto telefonico alle numerazioni a sovrapprezzo “899.27.27.26”, assegnata alla società C.S.C.-Credits’ Security Consultants s.r.l. e “899.90.20.60”, assegnata alla società Consulform s.r.l.

Nelle richieste di intervento si evidenzia l’ingannevolezza delle trasmissioni televisive sotto il profilo della non riconoscibilità delle stesse come fattispecie pubblicitarie in quanto sarebbe mascherata la reale finalità delle trasmissioni segnalate che sarebbe rappresentata, nei fatti, dalla vendita di loghi e suonerie per cellulare, tramite l’invito a telefonare ai numeri a sovrapprezzo che compaiono a video per rispondere in diretta ad una facile domanda il cui costo della singola telefonata è di 15 euro. Attraverso la predetta modalità di contatto del telespettatore, conseguirebbe l’erroneo convincimento presso il pubblico che, componendo i numeri a sovrapprezzo indicati nel corso dell’intera trasmissione, si tratterebbe di una vera e propria trasmissione televisiva volta a promuovere la partecipazione in diretta ad un telequiz facente parte della programmazione televisiva, mentre in realtà si tratterebbe di una televendita di contenuti per telefoni cellulari le cui caratteristiche e costi del servizio fornito sarebbero indicati in modo insufficiente o, per lo meno, riportati con caratteri e modalità grafiche di scarsa leggibilità e comprensione.

Con le richieste di intervento pervenute in data 3 agosto 2007 e in data 13 settembre 2007, da ultimo integrate in data 14 settembre 2007, le suindicate parti segnalanti hanno presentato **istanza di sospensione provvisoria** dei messaggi oggetto di richiesta di intervento, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

## **B. PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

A seguito di detta richiesta è stato avviato nei confronti di P.B.U. Natmar SP z.o.o. e delle società Consulform s.r.l. e C.S.C.-Credits’ Security Consultants s.r.l., in quanto società di centro servizi assegnatarie delle numerazioni a sovrapprezzo rispettivamente la prima dell’utenza “899.90.20.60” e la seconda del numero telefonico “899.27.27.26”, nonché nei riguardi delle emittenti televisive “Canale Italia” e “Video 1”, proprietaria dell’emittente locale “IES TV”, un procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 nel corso del quale verrà valutata l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato, ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23 comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione al Telequiz, alla riconoscibilità delle trasmissioni televisive segnalate come fattispecie aventi natura pubblicitaria, nonché alle reali caratteristiche e condizioni economiche complessive dell’operazione promozionale pubblicizzata.

**C. PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SOSPENSIONE PROVVISORIA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO (ARTT. 11, COMMI 2 E 3, D.P.R. N. 284/03)**

Al fine di consentire all'Autorità la valutazione dell'istanza di sospensione provvisoria del messaggio segnalato, e con esclusivo riferimento alla stessa, si invitano le parti a presentare memorie scritte e documenti che devono pervenire alla Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa dell'Autorità (anche tramite fax al n. 06/85.821.456) entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e di precisare, in particolare, se il messaggio oggetto della richiesta di intervento sia ancora in diffusione e, in caso affermativo, attraverso quali mezzi di comunicazione.

**D. PROCEDIMENTO PRINCIPALE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA A), D.P.R. N. 284/03**

Con riferimento al **procedimento principale**, al fine di acquisire specifici elementi di valutazione in merito al messaggio segnalato, si chiede inoltre alle società di P.B.U. Natmar SP z.o.o. e alle società Consulform s.r.l., nonché alla società C.S.C.-Credits' Security Consultants s.r.l., in qualità di operatori pubblicitari e infine alle emittenti televisive "Canale Italia" e "Video 1", proprietaria dell'emittente locale "IES TV", in qualità di proprietari dei mezzi di diffusione del messaggio segnalato, di fornire **entro 20 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti:

- ruolo svolto dalle società di P.B.U. Natmar SP z.o.o. e dalle società Consulform s.r.l., nonché dalla società C.S.C.-Credits' Security Consultants s.r.l., assegnatarie delle numerazioni a sovrapprezzo rispettivamente la prima dell'utenza "899.90.20.60" e la seconda del numero telefonico "899.27.27.26", nonché dalle emittenti televisive "Canale Italia" e "Video 1", proprietaria dell'emittente locale "IES TV", nella predisposizione, ideazione e realizzazione del telequiz oggetto di richiesta di intervento;
- effettive condizioni e modalità di partecipazione al concorso a premi "Quiz.zone", con il relativo regolamento, piano tecnico e comunicazione al Ministero competente;
- costo unitario al minuto ed eventuale esistenza (e del relativo importo) dello scatto alla risposta, nonché precisazioni circa le modalità di svolgimento e relativi contenuti delle telefonate effettuate contattando i numeri indicati in sovrimpressione "899.27.27.26" e "899.90.20.60";
- ruolo svolto dalle società Consulform e C.S.C.- Credits' Security Consultants s.r.l., nella predisposizione e controllo dei contenuti del Telequiz segnalato, nonché precisazioni circa i contratti sottoscritti tra le suddette società e le imprese proprietarie delle emittenti televisive, ove è

andato in onda il Telequiz "Quiz...zone" e l'acquirente degli spazi pubblicitari oggetto di segnalazione, la società P.B.U. Natmar SP z.o.o.;

- chiarimenti in merito ai criteri seguiti nella selezione delle telefonate e conseguente accettazione dei concorrenti a partecipare in diretta al quiz televisivo;
- oggetto della promozione, prezzo e modalità di vendita;
- premi e modalità con cui essi vengono assegnati, unitamente ad un elenco rappresentativo di coloro che hanno partecipato alla trasmissione ed hanno vinto il telefono cellulare di ultima generazione, rispondendo esattamente alla domanda nel corso del Telequiz;
- precisazioni sugli accordi intercorsi tra l'operatore pubblicitario e le società di Centro servizi Consulform s.r.l., nonché la società C.S.C.-Credits' Security Consultants s.r.l., assegnatarie dei numeri di utenza telefonica a sovrapprezzo "899.90.20.60" e "899.27.27.26", citati nel messaggio segnalato, fornendo dettagli sull'eventuale meccanismo di ripartizione degli utili derivanti dal traffico telefonico effettuato attraverso le numerazioni "899.90.20.60" e "899.27.27.26", citate nel telequiz diffuso su Canale Italia e "IES TV";
- dati di fatturato relativi al traffico telefonico realizzato con il telequiz "Quiz...zone" nel periodo di diffusione del messaggio mediante il contatto telefonico alle numerazioni "899.90.20.60" e "899.27.27.26";
- precisazioni circa la sussistenza o meno di rapporti commerciali con altri soggetti terzi, nonché ruolo svolto da ciascuno nella realizzazione, predisposizione e partecipazione alla diffusione del telequiz "Quiz...zone";
- ruolo eventualmente svolto nella predisposizione dei contenuti, della presentazione e delle modalità di diffusione del messaggio segnalato, riguardante le numerazioni pubblicizzate attraverso i numeri di utenza "899.90.20.60" e "899.27.27.26", citati nel telequiz diffuso su Canale Italia e sull'emittente "IES TV";
- copia integrale e comprensibile dei messaggi diffusi su Canale Italia il giorno 28 agosto 2007 tra le ore 12:00 e le ore 12:20 circa, nonché di quello andato in onda sull'emittente "IES TV", in data 6 agosto 2007, alle ore 11:38 circa.

Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, si richiede all'operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito:

- ◆ alla programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, precisando la testata, emittente, luogo di diffusione nonché le relative date e orari;
- ◆ alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, per il periodo di diffusione del messaggio.

comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l'emittente interessata, le date e orari di apparizione per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici, il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni nel caso di pubblicità esterna.

#### **E. MODALITÀ E TERMINI ISTRUTTORI**

Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2003), si comunica che:

a) il **procedimento principale** deve concludersi entro settantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta regolare e completa, ossia nel caso di specie dal giorno 14 settembre 2007 (*art. 5 del D.P.R. n. 284/03*);

b) tale termine è prorogato una sola volta di novanta giorni (*art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 284/03*) quando siano disposte perizie o consulenze (*art. 8 del D.P.R. n. 284/03*) ovvero come nel caso di specie siano richieste informazioni o documenti o quando l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella pubblicità (*art. 10 del D.P.R. n. 284/03*); tale termine è inoltre prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario, come nel caso di specie, sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero (*art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 284/03*);

c) nei casi in cui l'Autorità, come nel caso di specie, debba richiedere il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9 della Legge 31 luglio 1997 n. 249, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 284/03;

d) le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Le memorie dovranno essere prodotte possibilmente in duplice copia (*art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 284/03*);

e) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento sono la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa e la dottoressa Francesca Sebastio;

f) l'ufficio presso cui le parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa (tel. 06/85.821.456). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle parti o da persona delegata per iscritto;

g) il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 la data di conclusione della fase istruttoria.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla dottoressa Francesca Sebastio (tel. 06/85.821.318), funzionario della Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa.

Le parti potranno richiedere la riservatezza dei dati, anche personali, forniti, specificando i documenti o parte degli stessi, cui la richiesta si riferisce, precisandone i motivi.

**Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa e il riferimento al procedimento PI/6348.**

La presente comunicazione viene inviata ai soggetti interessati dal presente procedimento.

Si allega informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03.

Il Responsabile del procedimento  
Francesca Sebastio

